

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Veneto

**APPROFONDIMENTO SULLE MISURE GOVERNATIVE
PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO
SUGLI IMMOBILI VINCOLATI**

29 Novembre 2020

Saluti

Presidente ADSI Veneto Avv. Giulio Gidoni

Presento soltanto i relatori che sono l'Avvocato Bruno Nichetti, che ci parlerà degli aspetti prettamente fiscali dal "Bonus Facciate" al "Decreto Agosto" passando attraverso il "Decreto Rilancio" e il "Decreto Semplificazioni".

Il Dottor Giovanni Salmistrari, presidente dell'Ance di Venezia che ci parlerà delle problematiche applicative dei "Bonus 2020" ai centri storici, agli immobili vincolati e alle categorie catastali A1, A8, A9 e il falso problema delle categorie A1, A8, A9.

L'ingegnere Carlo Ghirardelli, vicepresidente dell'Ance Veneto, che ci parlerà invece degli effetti della crisi sanitaria sulle piccole aziende edilizie, l'insufficienza dei decreti governativi, il numero d'impresie chiuse, che vuol dire persone che non hanno più uno stipendio e il grave danno economico per tutto il paese; ed eventuali possibili suggerimenti per un rilancio effettivo.

E da ultima, ma non per questo ultima, la dottoressa Maristella Volpin, presidente della Confartigianato Veneto che ci parlerà della crisi sanitaria, della distruzione delle eccellenze artigiane venete ed italiane e dei rapporti tra la committenza pubblica e privata.

Adesso passerei subito la parola all'Avvocato Bruno Nichetti.

Dal bonus facciate, al decreto Agosto, passando per decreto rilancio e semplificazione.

Avvocato Bruno Nichetti – Studio legale Moschetti e socio ADSI Veneto

Buongiorno, ringrazio ADSI per avermi coinvolto e per avermi affidato il tema dei profili fiscali dal "Bonus facciate" al "Decreto Agosto", passando per i "Decreti semplificazione e Rilancio".

Iniziamo dal "**Bonus Facciate**" introdotto con la legge del 27 dicembre 2019 n°160, la legge finanziaria del 2020, che all'articolo 1 commi dal 219 al 224 ha introdotto questo incentivo fiscale, la **detrazione nella misura del 90%** dell'imposta lorda per **interventi di recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna su edifici esistenti **ubicati nelle zone A o B** dei comuni, come individuati dal D.M. 1444 del 1968, zone A e B vuol dire centro o zona limitrofa. È importante sottolineare questo perché, soprattutto nei comuni minori, non è detto che siano indicate a livello urbanistico e quindi bisogna arrivarvi in via interpretativa.

E' per altro un requisito che può essere importante nel nostro territorio per alcune ville venete che si trovino lontane dal centro storico, in zone isolate. Bisogna capire qual è l'oggetto di questo intervento, cioè **cosa s'intenda per facciata esterna** perché la norma non offre in tal senso ulteriori indicazioni, ma ci viene in soccorso la circolare dell'Agenzia delle Entrate n°2 del 14 febbraio 2020 che individua la facciata esterna come **la superficie che sia visibile dalla strada o dal suolo pubblico** e più nel dettaglio *l'agevolazione pertanto riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno, visibile dell'edificio, vale a dire sulla parte anteriore frontale principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile, cioè l'intero perimetro esterno. La detrazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.*

Quindi non sono facciate che beneficiano dell'incentivo le superfici che siano visibili solo da chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Non tutta però la facciata visibile o meglio **non tutti gli elementi della facciata che sia comunque visibile**, perché il comma 221 poi precisa che sono ammessi al beneficio **esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi, quindi non sulle finestre e non sugli infissi.**

Su cosa poi debba intendersi per balcone, ornamento e fregio può essere interessante una recente risposta d'interpello, la numero 543 del 12 novembre 2020 che ha ammesso all'agevolazione al bonus facciate le altane veneziane perché si tratterebbe di un elemento assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia un elemento architettonico aggiunto, chiaramente percepibile dal suolo pubblico e che dunque contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio.

Venendo poi a una domanda che era arrivata da parte dei soci su come districarsi nell'ipotesi in cui la facciata interna sia solo parzialmente visibile, sempre in via interpretativa, l'agenzia delle entrate ha fornito un'indicazione a proposito con la risposta numero 434 del 2 ottobre 2020: *potrà fruire del bonus facciate per le spese di pulitura e verniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell'edificio anche se, come nel caso in esame, solo parzialmente visibile dalla strada. Resta fermo, e questo è un punto essenziale, che la valutazione in concreto se la facciata sia o non sia visibile dalla strada o dal suolo a uso pubblico costituisce un accertamento di fatto che dovrà essere condotto con prudenza di volta in volta.*

Per quanto riguarda gli **immobili di interesse storico e culturale** c'è una particolarità che interessa perché abbiamo detto che questi interventi in facciata possono avere molte declinazioni, molte gradazioni, la più superficiale di tutte è anche la semplice tinteggiatura o pulitura esterna, ma viceversa sono possibili interventi ben più cospicui, che possono influire anche dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio. In questo caso però l'intervento deve rispettare dei requisiti tecnici ulteriori e cioè **i requisiti minimi di efficienza energetica**, di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico del 26 giugno

2015, e i **valori di trasmittanza termica** di cui alla tabella 2 allegato B del decreto del Mise del 11 Marzo 2008.

A noi questo interessa perché **sono esclusi da questi condizionamenti gli edifici che siano sottoposti a vincolo culturale o sottoposti anche a vincolo paesaggistico** perché ville, giardini e parchi anche non sottoposti a vincolo culturale, ma che si distinguono per la loro non comune bellezza, o comunque complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi centri e nuclei storici. In questo caso i lavori in facciata dell'immobile vincolato o sottoposto a vincolo paesaggistico sono esenti da queste condizioni **purché però vi sia un preventivo *placet* da parte della Sovrintendenza competente**, la quale attesti che se venissero rispettati questi requisiti minimi di trasmittanza termica ne trarrebbe danno il decoro, l'aspetto esteriore dell'edificio. Vale a dire che il rispetto di questi requisiti farebbe più danno che beneficio. Questa esclusione è prevista, per rispondere a un'altra domanda arrivata in anticipo, dall'articolo 3, 3° comma del decreto legislativo 19 agosto 2005, numero 192, che peraltro è citato anche nella circolare 2 del 2020 della Agenzia delle entrate.

Sono beneficate **altresì spese correlate quali l'acquisto dei materiali, le spese per le prestazioni professionali**, quindi sopralluoghi, perizie, progettazioni, attestazione energetiche e **funzionali, quindi l'installazione, i ponteggi, lo smaltimento dei materiali anche tributari come l'IVA e la TOSAP**. Diciamo che il criterio dovrebbe essere quello di considerare comprese nel beneficio tutte quelle spese togliendo le quali non si potrebbe fare il lavoro, sono invece **escluse dal beneficio le spese appunto per sostituire vetrate, infissi grate, portoni e cancelli**. Quindi anche una mano di colore al cancello non può essere agevolato perché il cancello non viene assimilato, non viene considerato alla stregua di un elemento della facciata.

Concluderei così l'intervento sul bonus facciate e passerei al decreto numero 34, decreto legge numero 34 del 2020, il cosiddetto "**Decreto rilancio**", convertito in legge con modificazioni nel luglio scorso, che ha introdotto un nuovo incentivo fiscale, il **Superbonus**, in termini di detrazione **al 110%** dall'imposta lorda fino ad un quinquennio per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ad oggi, e finalizzate a **interventi per l'efficacia energetica, ovvero per il consolidamento degli edifici la riduzione del rischio sismico purché effettuate su immobili di carattere residenziale**. Queste nuove disposizioni **non abrogano, ma si aggiungono a quelle disposizioni già vigenti** che resteranno in vigore sulle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), di riduzione del rischio sismico (sismabonus) che sono contemplate rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 16 del decreto-legge 63/2013, convertito in legge 90 del 2013. L'ambito oggettivo, cioè le tipologie di interventi quindi isolamento termico, sostituzione degli impianti di condizionamento invernale e interventi di riduzione del rischio sismico e consolidamento

degli edifici e le caratteristiche tecniche di questi interventi, sono normati nell'articolo 119 ai commi da 1 a 8, l'ambito soggettivo, invece, ai commi 9 e 10. Con riferimento all'applicazione del superbonus, il ministero delle finanze ha fornito chiarimenti con la circolare numero 24 dell'8 agosto 2020, con una serie sempre crescente di risposte e interPELLI, tra cui anche quelli che ho citato e che sono consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Gli interventi che ricevono beneficio vanno divisi in due gruppi: ci sono gli **interventi trainanti** che sono specifici interventi di **riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico** e gli **interventi trainati**, che sono altri interventi tipici che vanno a traino dei primi, cioè **devono essere eseguiti congiuntamente ai primi**. Questi interventi devono intervenire sulle **parti comuni degli edifici residenziali in condominio, sia gli interventi trainanti sia gli interventi trainati**, ovvero su **edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, anche in questo caso trainanti e trainati**, ovvero su **unità immobiliari funzionalmente indipendenti**, significa con impianti autonomi e dotati di uno o più accessi autonomi dall'esterno ma situate all'interno di edifici plurifamiliari, e **relative pertinenze, anche in questo caso sia interventi trainanti che trainati**, oppure **singole unità immobiliari residenziali all'interno di edifici plurifamiliari ma solo per gli interventi trainati**.

L'articolo 119 poi vive in simbiosi con l'articolo 121 dello stesso decreto Rilancio, il quale introduce il **meccanismo** cosiddetto della **opzione**: per gli **interventi che beneficiano del superbonus**, per gli interventi **ecobonus** di cui all'articolo 14 del decreto-legge 63 2013, per gli interventi **sismabonus** di cui all'articolo 16 dello stesso decreto 63 e ancora, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** (manutenzione ordinaria, straordinaria restauro, ristrutturazione), di cui all'articolo 16 bis, comma 1 lettera b del TUIR (testo unico sulle imposte dei redditi) e gli stessi interventi per il **bonus facciate**, il contribuente, in luogo di utilizzare la detrazione dall'imposta lorda, il 110% fino massimo di 5 anni, può optare per ricevere un **contributo sotto forma di sconto** sul corrispettivo dei lavori, fino all'importo massimo pari al corrispettivo stesso, cioè l'intero corrispettivo, che viene anticipato dal fornitore che effettua il lavoro e da questi poi recuperato convertendolo in un credito d'imposta pari però alla detrazione spettante, cioè il 110%. Quindi diciamo che il fornitore "acquista a 100 e riceve a 110". Quel 10% di delta nell'idea del legislatore dovrebbe essere un guadagno sufficiente per il fornitore. In alternativa, il contribuente stesso può **cedere a terzi** la detrazione convertita in credito d'imposta al 110% a qualsiasi terzo, ivi compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Quindi abbiamo la **detrazione** propriamente detta, lo **sconto in fattura**, con facoltà di sub cessione a terzi, o la **cessione diretta a terzi** del credito d'imposta.

Vorrei soffermarmi se, ho ancora qualche istante, proprio per quanto diciamo interessa agli immobili storici vincolati, perché l'articolo 119, come ormai è noto contiene una **esclusione** importante che è stata **parzialmente corretta** recentemente, cioè "*ai sensi dell'articolo 119 non si*

*applica il beneficio del superbonus alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, (intese come abitazione di tipo signorile) A8 (abitazioni in villa) e, prima del decreto Agosto, anche agli immobili in A9 (castelli)”. Il decreto Agosto, il decreto-legge 104 del 2020, ha modificato questa esclusione, dicendo invece che sono esclusi i castelli, palazzi di eminenti pregi artistici in A9, qualora non siano aperti al pubblico, quindi viceversa, sono **compresi nel beneficio gli immobili in A9 che siano aperti al pubblico.***

Qual è il senso di queste esclusioni, cosa ha portato a queste esclusioni?

Bisogna chiedersi qual è la *ratio* in realtà del beneficio del superbonus, cosa aveva in mente il legislatore. Probabilmente questa formulazione è frutto e conseguenza di un’impostazione fortemente solidaristica della norma. Nel senso che l’obiettivo iniziale, primario, originale doveva essere probabilmente quello di ristrutturare, di rendere più efficienti immobili di grandi dimensioni, ma fortemente parcellizzati. Questo lo si capisce sia dalla tipologia di immobile oggetto del beneficio sia dalle categorie soggettive che possono beneficiare di questa agevolazione, che sono le **persone fisiche** al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione; **i condomini**, ma anche **gli istituti autonomi di case popolari, le cooperative di abitazione su proprietà indivisa**. Quindi si può immaginare che l’idea iniziale fosse quella di favorire interventi su immobili di grandi dimensioni, ma fortemente parcellizzati al loro interno di modo che le agevolazioni potessero raggiungere il maggior numero di beneficiari.

La *ratio* solidaristica è senz’altro meritevole ma ci si deve chiedere se sia incompatibile con la tutela del patrimonio storico e culturale. E non vi è, dal punto di vista giuridico, alcuna incompatibilità, tant’è vero che entrambi gli interessi ricevono tutela costituzionale. Il principio di solidarietà all’articolo 2 e la tutela dei beni storico culturali all’articolo 9. Allora se dal punto di vista giuridico non c’è incompatibilità, questa differenza è irrazionale e costituzionalmente non legittima.

Ci si può forse chiedere se vi sia un problema, diciamo una alternatività economica, visto lo stato del bilancio pubblico, se vi siano risorse sufficienti per entrambi questi interventi e sembrerebbe dover rispondere che il legislatore ha ritenuto di dare priorità all’aspetto solidaristico. Ma se anche non si volesse creare una norma di favore per i beni immobili storici, non può essere però, proprio perché non lo consente l’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 3, cioè con il principio di razionalità e uguaglianza, anch’esso avente tutela costituzionale, che gli immobili storici finiscano, viceversa per essere discriminati proprio per quelle stesse caratteristiche, cioè le ampie dimensioni e la struttura che viceversa ne fanno beni meritevoli di tutela, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione.

Circa poi l’intervento del decreto Agosto che ha compreso nell’agevolazione anche gli **immobili in A9**, quindi castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici con la clausola però che siano **aperti al pubblico**, questo intervento dal punto di vista della impostazione sembra corretto perché, sebbene questo superbonus abbia poi un effetto concreto sul valore patrimoniale dell’edificio,

però è un beneficio che incide a livello reddituale innanzitutto, è una detrazione dall'imposta lorda sul reddito e quindi forse è giusto parlare di un'attività dell'immobile che possa dare un reddito, vi è in questo un filo conduttore. Però va anche detto come la condizione di apertura al pubblico aggiunga in realtà un elemento in più che non va a sanare la potenziale discriminazione degli immobili storico artistici e aggiunge un paletto in più, peraltro **senza definire il concetto di immobile aperto al pubblico** e quindi ben venga l'estensione del superbonus anche gli immobili in A9 con l'incertezza interpretativa su come e quando si debba ritenere un immobile aperto al pubblico (saltuariamente, continuativamente, a calendario fisso, su prenotazione, con biglietto o gratuito).

Per rispondere a domande che sono già arrivate nei giorni scorsi non esiste, che mi risulti, una indicazione a livello normativo tranne l'articolo 31 del codice dei beni culturali che, in caso di contributi pubblici per interventi su edifici vincolati, prevede che, previo accordo con l'ente erogatore l'immobile sia aperto pubblico in base a un calendario convenuto.

Gli aspetti da affrontare restano molti però chiuderei la parentesi che è stata assegnata per rimanere entro i termini ma rimango a vostra disposizione per ulteriori domande.

Grazie per l'attenzione, buona domenica.

Le problematiche applicative dei bonus 2020 ai centri storici, agli immobili vincolati e alle categorie catastali A1/A8/A9. Il falso problema delle categorie A1/A8/A9 .

Dott. Giovanni Salmistrari - Presidente ANCE Venezia

Buongiorno a tutti, innanzitutto un sentito ringraziamento per l'invito, che mi offre l'opportunità di portare in quest'ambito prestigioso il punto di vista delle imprese di costruzioni dell'associazione nazionale costruttori. In particolare, il mio ruolo di presidente dell'associazione di Venezia mi permette di farmi portavoce di quel ramo particolare dell'imprenditoria dell'edilizia che è quello qualificato per intervenire sul patrimonio immobiliare storico artistico monumentale di cui il nostro territorio è particolarmente ricco e di cui voi siete la testimonianza tra le più alte.

Venendo al tema del mio breve intervento, devo dire che il tema del superbonus edilizio del 110 può essere mio avviso una **straordinaria opportunità** per tutti, per **l'economia del paese**, per **i proprietari degli immobili**, per **le imprese di costruzioni** e per il loro indotto. Ho detto "può essere" perché ad oggi, a diversi mesi dall'entrata in vigore della legge, questa è rimasta sostanzialmente inapplicata e non ha ancora esplicitato nessuno dei benefici che si era messa come obiettivo. Prima di esaminare le ragioni di questa *impasse* è indispensabile riflettere un momento sulla genesi di questa agevolazione.

La norma nasce infatti in piena emergenza sanitaria COVID-19 ed è contenuta nel decreto Rilancio intitolato “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia*”. Quindi la prima finalità dichiarata è proprio il sostegno di un’economia prostrata, a fronte dei devastanti effetti dell’esplosione di questa pandemia e conseguente blocco di ogni attività.

Come in altre circostanze si è ravvisato nell’intervento in edilizia, uno degli elementi trainanti dell’auspicata ripresa. Perché questa scelta? Perché è universalmente noto che l’edilizia, anche in virtù dell’enorme indotto che è in grado di mettere in moto, è un formidabile moltiplicatore in grado di produrre importanti effetti anche sull’occupazione. A ciò si aggiunga l’altra, indiretta, ma non meno importante finalità, sottesa dal superbonus, vale a dire quella di promuovere su larghissima scala un processo di **rinnovo del patrimonio edilizio privato** e il suo adeguamento in termini di efficientamento energetico e conseguentemente di contenimento dei consumi. Un concentrato di finalità condivisibili che spiega perché su questa importante misura si sia registrato un consenso bipartisan anche tra le forze politiche contrapposte e perché se ne continua a parlare come un provvedimento cardine per la ripartenza dell’economia del nostro paese.

Peccato che, come spesso avviene in Italia, alle buone intenzioni non siano seguiti comportamenti conseguenti, anzi si è visto che questi comportamenti successivi soprattutto da parte dell’Agenzia delle entrate sono orientati **più a restringere** le maglie dell’agevolazione **che non a favorirne la diffusione e l’applicazione** vanificando così, a mio avviso, le finalità originarie.

Una di queste restrizioni riguarda proprio gli interventi sul patrimonio edilizio di carattere storico e monumentale, i beni vincolati. Nella generalità dei casi, per ovvi motivi, su questi beni non possono essere eseguiti i cosiddetti interventi trainanti, essenzialmente il cappotto, il fotovoltaico, la sostituzione completa degli impianti di riscaldamento, vale a dire quelli che danno diritto al 110%.

Il legislatore successivamente è intervenuto a correggere questa struttura, prevedendo la possibilità che gli immobili sottoposti a vincolo beneficino comunque dell’agevolazione, anche se sugli stessi vengano eseguiti solamente i cosiddetti interventi trainanti. Resta il particolare però che in ogni caso, **gli interventi devono assicurare** nel loro complesso **il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure**, se ciò non è possibile, **il conseguimento della classe più alta**.

Ritengo che qui ci sia l’aspetto che interessa maggiormente i proprietari dei beni vincolati perché sappiamo bene, quando la Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di intervento all’interno degli immobili vincolati, quanti vincoli impone. Per cui è assolutamente impossibile raggiungere le prestazioni energetiche che la norma sostiene. E’ evidente che è impossibile con gli interventi consentiti fare questo salto di classe, quindi salvo poche eccezioni, l’intero patrimonio edilizio sottoposto a vincolo non potrà usufruire pienamente di queste agevolazioni, con conseguenze devastanti, anzitutto per l’importanza sia qualitativa che quantitativa di questa porzione importante del patrimonio immobiliare e non parlo solo della nostra regione ma di tutta Italia.

Non sono qui a difendere i proprietari degli immobili vincolati ma credo che sia noto a tutti quanto alte siano le spese per restaurare e mantenere in efficienza un edificio storico, non certo compatibili e confrontabili con quelle necessarie per l’efficientamento di un edificio moderno o di recente costruzione. A mio avviso ci troviamo ancora una volta di fronte all’ennesima miopia dei nostri governanti che non sembrano percepire la conseguenza delle loro scelte.

Recentemente, come Ance Venezia, siamo stati chiamati dal sottosegretario Fraccaro a coordinare a livello di area metropolitana le categorie produttive degli ordini professionali per raccogliere e segnalare le criticità incontrate dagli operatori nei primi mesi di questa legge che stenta a partire. Il primo tema segnalato è stato proprio quella della sostanziale **inapplicabilità dell'agevolazione ai beni vincolati** per superare la quale abbiamo formulato alcune proposte emendative quale quella di consentire **la detrazione anche in presenza del salto di una sola classe** o meglio ancora comunque quando vi sia **un miglioramento delle prestazioni energetiche** dell'immobile, dato che secondo noi questa era la vera finalità della norma. Ricordo che l'Italia deve adeguarsi a quella che è la legge europea ed entro il 2030 deve dare un significativo miglioramento al consumo energetico del paese, questo era il dato di partenza quando è stata fatta questa norma. Ad oggi il sottosegretario, nonostante avesse assicurato che avrebbe tenuto in considerazione questo tavolo di confronto, non ha dato ancora alcuna risposta.

Quella, che ha ben illustrato chi precedentemente ha parlato qui, di escludere gli interventi rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e in parte, come abbiamo sentito, A9 è ancora un'altra miopia da parte del governo perché è indubbio che questa parte preziosa del nostro patrimonio immobiliare debba essere conservata e tutelata. Non credo che sia un problema di bilancio, o quantomeno a mio avviso è un falso problema, perché gli immobili di questo genere non sono così tanti e diffusi nel territorio da mettere in crisi il bilancio che credo abbia altri problemi e il default derivi da altre scelte ben più gravi fatte in questo paese. Questa visione miope, ragionieristica che ci governa, incapace di capire che la spesa, in definitiva ritengo modesta, soprattutto se raffrontata a molte altre spese enormi e improduttive messe in atto da qualche anno, per il sostegno di questi interventi su questi immobili non solo mette in moto investimenti importanti ma si traduce, a mio avviso, in un risparmio per la manutenzione e il ripristino futuro.

Come Ance, sia a livello locale che a livello nazionale, vi assicuriamo che condurremo questa battaglia al vostro fianco in difesa dell'interesse, che a nostro avviso non è un interesse particolare di alcuni ma è l'interesse generale alla salvaguardia di un patrimonio straordinario e unico al mondo.

Vi ringrazio ancora per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento dei vostri lavori, grazie.

Gli effetti della crisi sanitaria sulle piccole aziende edilizie, l'insufficienza dei decreti governativi e il numero di imprese chiuse. Possibili suggerimenti per un rilancio effettivo.

Ingegnere Carlo Ghirardelli – Vice presidente ANCE Veneto Giovani

Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie dell'invito al Presidente e a tutta l'Associazione. Io sono Ghirardelli, vice presidente dei giovani costruttori del Veneto. Con piacere rispondo ad alcune

suggerzioni che mi ha indicato il presidente Gidoni, in particolar modo riguardo al nostro settore che è un settore fondamentale, soprattutto in questo periodo di difficoltà.

Uno dei primi punti su cui ci chiedeva un ragionamento è appunto questo: quali siano gli **effetti della crisi sanitaria sulle piccole aziende edilizie**. Io rappresento il ramo dei costruttori edili, quindi piccole e medie imprese del territorio.

I dati congiunturali che provengono dal nostro centro studi dell'Ance dicono che la pandemia ha interrotto una tendenza, nel senso che, nonostante la crisi del 2008 - 2009, abbiamo avuto un periodo di sostanziale crescita ma che il *lockdown*, che ha coinvolto le nostre imprese del settore, ha fondamentalmente congelato questa prospettiva di crescita fino ai primi di maggio. I dati statistici dei mesi estivi, quindi dalla metà maggio fino al periodo di metà ottobre, ha visto un importante rimbalzo di dati economici nel nostro settore anche se questo rimbalzo è collegato ad una operazione molto semplice: i cantieri che si erano interrotti nel periodo di *lockdown* sono ripresi tutti insieme in maniera veloce e quindi il terzo trimestre ha dato dei valori positivi, valori positivi che però sono collegati appunto a cantieri già in corso, prima della crisi e che sono in fase di completamento, quindi sono dei dati con il più davanti ma sono dei dati che non sono molto attendibili. Sarà attendibile cosa succederà nei prossimi mesi, ovviamente da metà ottobre in avanti, per i prossimi mesi probabilmente ci sarà un'altra contrazione. Il nostro settore è un settore che vive le crisi con uno scostamento, rispetto alla crisi degli altri settori, di 1-2 anni. Sappiamo che il vero effetto della crisi sanitaria l'avremo fra 1-2 anni, quindi tutti i suggerimenti saranno poi portati avanti a livello governativo per vedere come affrontare per tempo questa crisi che altrimenti ci investirebbe.

Un altro quesito sicuramente interessante riguarda **lo stato delle nostre imprese**. Sulla base delle statistiche degli ultimi mesi lo stato delle nostre imprese sembra essere "incoraggiante", non c'è un dato negativo anzi c'è un dato positivo. La statistica dice circa 5.000 nuove imprese nate dopo il *lockdown*, quindi nel trimestre giugno settembre 2020 +5.000 imprese di cui però 3.691 sono imprese collegate a realtà individuali, in particolar modo che riguardano finiture di edifici o imprese che operano nell'ambito legato agli infissi. Questo cosa vuol dire, che sono realtà che non incideranno sul buon proseguimento della nostra economia nel campo edilizio e mi permetto di dire che sono nascite di imprese collegate forse anche ad una speculazione che viene alimentata da delle scelte normative degli ultimi mesi. Per far crescere il nostro settore servono le imprese già esistenti che si strutturano e che riescono a lavorare, non puramente questi dati, seppure con segno positivo ma di dubbio valore.

Gli effetti dei decreti attuativi e dei decreti governativi. In generale ha parlato bene chi mi ha preceduto, anche nel dettaglio. Io mi soffermo a fare un velocissimo *excursus* di cosa è stato dal punto di vista degli imprenditori questo famoso **Superbonus**, sarò velocissimo.

Iniziano a parlarne a Marzo 2020, tutti i media nazionali, molti seminari e i vari attori del governo cominciano a evidenziare che a breve sarebbe stato promulgato un decreto su queste misure. Da Marzo passiamo ad aprile, nulla di fatto. Da Aprile passiamo a Maggio ed ecco finalmente il decreto con i riferimenti al 110%, con i massimali per ogni categoria. Da Maggio passiamo a Luglio quando il decreto diventa norma con una diminuzione di circa il 20-30% di quei valori di massimale per i vari interventi. Già vediamo un primo riscontro negativo rispetto alle attese, seguono una serie di **decreti attuativi**, come ha ben spiegato l'avvocato Nichetti. L'ultimo arriva ad Ottobre, il decreto sui requisiti tecnici, infine arriviamo a Novembre e tutti parlano di questa grande opportunità, ma noi

addetti ai lavori dobbiamo dire che solo da poche settimane abbiamo tutti gli elementi per poter prendere in mano questo tipo di agevolazione. All'interno c'è molta burocrazia, ci sono molti passaggi poco chiari che vanno sicuramente semplificati. La norma è interessantissima e dobbiamo sicuramente cercare di concretizzarla, anche il **decreto semplificazione** che ha preso corpo ultimamente non ci aiuta comunque nell'applicazione delle norme, quindi la richiesta che facciamo è quella di semplificare questi decreti per una velocizzazione della messa in pratica di queste nuove norme.

Tra i suggerimenti che avanziamo come costruttori c'è sicuramente quello di **prorogare queste misure** al 2023 perché fondamentalmente questo primo semestre è andato perso, in quanto le coperture economiche previste da Luglio a Dicembre sono coperture di fatto inutilizzate, si parla del 2-3% dei cantieri partiti rispetto alle previsioni, dando così maggiore impulso al nostro settore, quello delle imprese strutturate, con delle attestazioni, con una conoscenza del territorio e una conoscenza di come si lavora.

Il Superbonus è una grandissima **opportunità** dove l'**impresa** costituisce un po' il **perno** di tutti i passaggi: dalla progettazione al passaggio della cessione del credito l'impresa. Un rafforzamento del nostro settore passa anche dal permettere di fare da ponte tra il cliente, il professionista e i cessionari, le banche.

Vi ringrazio, ho terminato.

La crisi sanitaria e la distruzione delle eccellenze artigiane venete ed italiane. Rapporti tra committenza pubblica e privata. Possibili suggerimenti per un recupero dell'artigianato, eccellenza italiana.

Dottorssa Maristella Volpin - Presidente ConfArtigianato Veneto

Ringrazio per questa opportunità e per questo invito all'assemblea regionale della vostra associazione dove interveniamo come ConfArtigianato artistico.

Sono Maristella Volpin, sono una restauratrice da più di 30 anni e lavoro principalmente a Venezia per Sovrintendenze e privati, proprietari di palazzi storici. Nell'associazione Confartigianato Imprese rappresento il settore del restauro artistico come presidente regionale, è un incarico che ho assunto da poco, in Luglio di quest'anno, e con tutti i vari passaggi di nomine che ci sono state, sia dei presidenti provinciali che regionali e non da ultimo il nazionale, che è stato eletto meno di un mese fa, abbiamo verificato a che punto si era arrivati con il precedente mandato, proprio per ripartire con una proposta di consolidamento e di prosecuzione degli impegni associativi per sostenere, promuovere e valorizzare la categoria di artigiani e restauratori.

L'esperienza che ho avuto in questi ultimi anni all'interno dell'unione provinciale artigiani di Padova, consociata di ConfArtigianato Imprese, è stata quella di far conoscere e aumentare la

sensibilizzazione delle piccole e medie imprese artigiane, per collaborare con le varie associazioni di salvaguardia del nostro patrimonio e con i detentori dei beni stessi.

Sappiamo che nel nostro territorio provinciale sono presenti tantissime eccellenze artigiane con competenze tecniche specifiche in moltissimi settori, altamente qualificate e sempre pronte ad offrire operatività e collaborazione per la passione indiscussa di creatività e anche per necessità di lavoro. La mia attenzione e quella di tutta l'associazione di cui faccio parte è rivolta alla collaborazione per il **recupero** e il **mantenimento**, la **divulgazione** e la **valorizzazione del patrimonio culturale** artistico del territorio, lavorando proprio con gli artigiani.

Le imprese artigiane venete sono circa 126.000, di cui 58.000 sono associate a ConfArtigianato, 2800 quelle che appartengono alla Federazione dell'artistico e dei mestieri che comprende tantissimi settori: l'arredo, il ferro battuto, i terrazzieri, i tappezzieri, il vetro artistico. I dati, che si riferiscono all'anno scorso, indicano purtroppo che c'è una flessione notevole, ossia un tasso di sviluppo dello 0,1%, che non si può chiamare sviluppo. Sono stati fatti tanti altri studi per vedere come sono suddivisi per fasce d'età, per sesso, (quanti uomini e quante donne portano avanti queste professionalità) e tutti questi dati, anche se sono riferiti all'anno scorso ci dicono di questa sofferenza che non è solamente dovuta alla pandemia, che fortunatamente non c'era l'anno scorso, ma ad un insieme di criticità lavorative dovute ad una eccessiva esigenza burocratica che pesa sulle piccole aziende, un mancato riconoscimento professionale e normativo che riduce e non permette di esercitare, e non di meno ad una crisi economica diffusa e continua.

Il decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali del Maggio 2009 indica qual è il regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Mi sono rivolta a questo decreto per darvi un *flash* di quelli che sono gli operatori per i beni culturali cioè il **restauratore**, il **tecnico dei beni culturali** e il **tecnico con competenze settoriali**.

Viene definito **restauratore** quel professionista che definisce lo stato di conservazione, mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi e assicura la conservazione conservandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione e allo stato di conservazione dei beni e li interpreta, quindi progetta e dirige per la parte di sua competenza gli interventi, esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro, dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro, svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nell'ambito della conservazione.

Il **tecnico restauratore dei beni culturali** è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo con autonomia decisionale, per le proprie competenze, determinate azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei beni e assicurarne la conservazione.

Completo con il **tecnico del restauro dei beni culturali con competenze settoriali**. Il tecnico del restauro è la figura di formazione tecnico professionale ovvero artigianale che concorre nell'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo le varie fasi di lavorazione, di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitate alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione e il controllo del restauratore.

Dopo l'ottenimento del riconoscimento della qualifica di restauratore, step molto importante per ordinare tutto l'iter della conservazione, nel gennaio 2019 è stato pubblicato l'elenco e attualmente siamo ancora in attesa dell'esame che dovranno sostenere i tecnici restauratori che erano entrati nell'elenco ben prima dei restauratori perché possano avanzare nei riconoscimenti. Ovviamente un tecnico restauratore che continua a operare ha bisogno anche di progredire nella sua competenza.

Rimangono invece ancora da definire a livello ministeriale le modalità per l'acquisizione della professionalità artigiana in capo alla figura del tecnico con competenze settoriali, ossia quelli che sono i mestieri della tradizione artigiana, una ricchezza inestimabile del nostro paese e del Veneto in particolare. Quelli artigiani che qualificano la capacità creativa che li contraddistingue, che portano avanti il lavoro di bottega e che rischiamo di perdere e di non saper più come conservare alcune cose: dai restauratori di mobili e lustrini (quelli che completano la finitura a gommalacca) che sono stati soppiantati anche da un *modus vivendi* che abbiamo acquisito, quello dell'usa e getta dove non valorizziamo più quello che è il nostro bene, ai restauratori di terrazzi veneziani, di lampadari che hanno un notevole valore storico, a quelli di tappezzerie, di infissi e dei balconi storici, di certi decori, quelli delle cornici lignee e i doratori, di ferro battuto, ne avrei ancora tantissimi. E' tanta ed ampia la storia delle maestranze artigiane.

Proprio verso questi mestieri, per non perdere le loro esperienze e la tradizione era stata fondata a San Servolo nel 1990, la scuola come centro europeo per i mestieri della conservazione del patrimonio architettonico con il sostegno europeo e del governo italiano e altri sostenitori. Nel 2007 le attività sono state promosse a Villa Fabris a Thiene che ancora oggi attrae centinaia di partecipanti che si avvalgono di una rete di formazione e di promozione di qualifica proprio per dei percorsi professionali specifici. Nel 2012 con altri centri presenti in diversi paesi europei fu ripristinata la FEMP (Federazione europea dei mestieri del patrimonio) con l'obiettivo di sostenere e valorizzare proprio il **saper fare** e le **tecniche tradizionali**, aumentando così lo scambio di conoscenze e di competenze tra i partecipanti e i docenti.

Alla formazione però deve seguire il riconoscimento che permette l'operatività e la rapida individuazione della professionalità, così la Regione Veneto su richiesta della Federazione e di Confartigianato, pubblica l'elenco regionale dei tecnici del restauro dei beni culturali con competenze settoriali partecipanti agli interventi formativi nell'ambito della programmazione regionale al fondo sociale europeo. Abbastanza recentemente, il lavoro di richiesta di regolamentazione per la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni artistici, è stata espressamente richiesta dalla categoria restauro di Confartigianato Veneto ed è un traguardo che ci vede abbastanza orgogliosamente vicari in Italia.

Dopo questo *excursus*, un aggiornamento su quanto ottenuto e di quello che ci sta a cuore per la nostra categoria, posso garantire l'impegno di tutta la nostra categoria e la disponibilità alle necessità espresse dalle associazioni detentrici dei beni vincolati e non, di interesse storico, che fanno parte della storia della tradizione. Il sostegno e la **valorizzazione dell'artigianato tradizionale** è uno dei nostri obiettivi primari, nonché quello di snellire gli iter per i finanziamenti ai lavori di manutenzione, recupero, valorizzazione e promozione di ogni bene afferente al nostro patrimonio, sia come **dimore storiche** sia per gli edifici di culto.

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Veneto

Stiamo lavorando come Confartigianato regionale anche per una proposta di legge di “Art bonus” come agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del patrimonio artistico Veneto che abbia una visuale più aperta e più snella ma soprattutto che possa comprendere il progetto di conservazione e restauro di ogni bene, non solo quello immobile ma anche mobile che abbia interesse sul patrimonio storico artistico vincolato o tutelato. E’ una proposta che stiamo mettendo in piedi cercando di elaborare, prendendo esempio dalla Regione Toscana, e pensiamo che anche il Veneto possa dare il suo contributo per lo sviluppo e il sostegno della cultura.

Vi ringrazio per quello che ho potuto sentire finora, per la partecipazione alla quale mi avete coinvolta e penso che lo capiate che è interesse nostro e vostro collaborare con le varie federazioni, per gli interessi del recupero e per ampliare e diffondere la salvaguardia del nostro patrimonio.

Grazie a tutti.